

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE LNP

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Attolico Avv. Lorenzo, Maiello Dr. Umberto, Mezzacapo Dr. Salvatore – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RECLAMO DEL SIGNOR BERTON GIANBRUNO PRESIDENTE DELL'A.C. MESTRE AVVERSO LE SANZIONI:**
- INIBIZIONE PER ANNI 1 AL RECLAMANTE;
 - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ;
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1. C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 94 TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 2, COMMA 3 C.G.S. (OGGI ART. 4, COMMA 1 C.G.S.)**
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.3.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Berton Gianbruno, riduce le sanzioni:

- dell'inibizione al signor Berton Gianbruno a 6 mesi;
 - la penalizzazione a punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva alla società A.C. Mestre.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RECLAMO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/VICENZA DEL 05.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 236 dell'8.04.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Pisa Calcio di Pisa e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 29 Aprile 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete